

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	113
In memoria di Andrea Camilleri	113
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 97 (<i>Esame e rinvio</i>)	114

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. Testo unificato C. 181 Gallinella e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	116
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	122
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	123
Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre luglio-settembre 2019 .	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In memoria di Andrea Camilleri.

Vittoria CASA (M5S), rendendo noto che è stata appena diffusa la notizia della morte di Andrea Camilleri, ritiene doveroso sospendere almeno per un istante i lavori della Commissione per ricordarne il rilievo di grande esponente della letteratura italiana e di libero e acuto osserva-

tore e testimone della trasformazione della società italiana lungo l'arco di quasi un secolo.

Luigi GALLO, *presidente*, si unisce, a nome proprio e di tutta la Commissione, alla deputata Casa nel ricordo della persona e nella lode dell'opera di Andrea Camilleri, che ha contribuito tra l'altro ad avvicinare alla lettura tanti italiani.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 97.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (Lega), *relatrice*, riferendo sullo schema di decreto interministeriale con il quale sono ripartiti tra gli enti operanti nel campo della didattica i contributi del Ministero per il 2019, rappresenta che si tratta di enti tutti individuati con atti normativi primari, i cui contributi sono stati nel tempo oggetto di due accorpamenti, prima in un unico capitolo, poi in una unità previsionale di base (UPB).

In particolare, il primo accorpamento è stato operato dalla legge n. 549 del 1995 che, per l'allora Ministero della pubblica istruzione, aveva fatto riferimento ai contributi previsti per: Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo; Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci; Istituti regionali di ricerca e sperimentazione (IRRE); Ente per le scuole materne della Sardegna; Enti e Istituti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica; Istituti non statali per ciechi. Il secondo accorpamento, reso necessario a seguito dell'approvazione di varie disposizioni legislative re-

canti contributi a specifici enti, è stato operato dalla legge n. 448 del 2001 e, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha riguardato, oltre agli enti i cui contributi erano stati già accorpati con la legge n. 549 del 1995, anche il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza e i contributi per il funzionamento degli Istituti scientifici speciali. La stessa legge ha disposto che il riparto è effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, con decreto interministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Aveva, altresì, stabilito che la dotazione delle UPB veniva quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità. Al riguardo, ricorda che, a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica operata nel 2016, gli stanziamenti sono ora determinati dalla II sezione della legge di bilancio. Specifica che sono stati, in particolare, unificati in un'unica UPB i contributi ai cosiddetti enti operanti nel campo della didattica – di cui allo schema in esame – e quelli agli istituti scientifici speciali (poi ridenominati «enti privati che svolgono attività di ricerca»), facenti capo, rispettivamente, al settore dell'istruzione e al settore dell'università e della ricerca.

Sottolinea che, a seguito della riarticolazione del Ministero in due distinti dicasteri durante la XV legislatura, le relative risorse, a partire dal 2007, sono state riallocate nei due stati di previsione. Nella XVI legislatura si è disposta la riunificazione dei due Ministeri, ma le somme assegnate agli enti operanti nel campo della didattica e agli enti privati di ricerca continuano ad essere allocate in capitoli distinti e sono erogate sulla base di distinte procedure. In particolare, l'importo riservato agli enti operanti nel campo della didattica è allocato sul capitolo 1261.

Gli enti ancora beneficiari dei contributi ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 549 del 1995 e dalla legge n. 448 del 2001, sono i seguenti: Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-cie-

chi, soggetti per i quali la disciplina applicativa è definita dal decreto ministeriale n. 1 del 1997 che, in particolare individua le tipologie di spesa per le quali è prevista l'erogazione di contributi e dispone che la misura degli stessi è determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa; Museo internazionale delle ceramiche di Faenza che, ricordo, è incluso anche nella tabella triennale 2018-2020 delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario dello Stato ai sensi della legge n. 534 del 1996, con un contributo, per il 2018, di euro 50.000; Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo; Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci che, ricordo, è inclusa anche nella tabella triennale 2018-2020 delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario dello Stato ai sensi della legge n. 534 del 1996, con un contributo, per il 2018, di euro 50.000, e nella tabella triennale 2018-2020 per il finanziamento di iniziative per la diffusione della cultura scientifica, con un contributo, per il 2018, in base allo schema di decreto che abbiamo esaminato qualche settimana fa, di euro 1.250.000. Inoltre, nello schema di riparto è stata sempre inclusa l'Opera nazionale Montessori.

Non sono, invece, più beneficiari, in quanto le relative previsioni normative sono state nel tempo abrogate, gli Enti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica, l'Ente per le scuole materne della Sardegna, gli IRRE.

Passando allo schema in esame, riferisce che lo stesso ripartisce circa un milione di euro (precisamente 1.006.160) fra i soggetti ancora beneficiari dei contributi. Si tratta di uno stanziamento superiore dell'1,6 per cento rispetto a quello reso disponibile per il 2018, che era pari ad euro 990.152. L'aumento è applicato in misura uguale a tutti i beneficiari. In particolare, sono assegnati: euro 822.460 al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da

Vinci, euro 45.706 all'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, euro 91.412 all'Opera nazionale Montessori, euro 43.632 alle Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, euro 2.950 al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza.

Ricorda che la legge n. 549 del 1995 aveva previsto la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dei rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti. Aveva, inoltre, disposto che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria che non avessero fatto pervenire entro il 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, dovevano essere esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferiva lo stato di previsione stesso. Allo schema in esame non risultano allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai medesimi soggetti che, come detto, devono essere trasmessi alle Camere.

Ricorda che esprimendosi lo scorso anno sullo schema di riparto relativo al 2018, la Commissione cultura aveva chiesto al Governo, per il futuro, di trasmettere con lo schema di riparto annuale anche i criteri di assegnazione dei contributi e i rendiconti dell'attività svolta dai beneficiari. Inoltre, avevamo invitato il MIUR a svolgere – trasmettendone tempestivamente al Parlamento gli esiti – « un'approfondita analisi e, se del caso, una revisione critica sull'efficienza, sull'efficacia e sulla rispondenza dell'impiego da parte dei beneficiari dei finanziamenti erogati alle finalità di legge, prendendo come indici di miglioramento della situazione (...) l'ammodernamento delle strutture, l'innovazione dei metodi di lavoro, l'impiego delle nuove tecnologie e altri parametri idonei a motivare la validità dell'erogazione dei contributi ».

La relazione governativa di accompagnamento dello schema in esame fa presente, con riferimento alla richiesta formulata dalla Commissione di conoscere i

criteri di assegnazione dei contributi, che come già evidenziato nelle precedenti relazioni, lo stanziamento complessivo ha subito, nel corso degli anni, una riduzione di circa il 40 per cento rispetto alla cifra inizialmente assegnata per legge. Pertanto, come già negli anni precedenti, si è tenuto conto, per il 2019, di tale riduzione, seguendo un principio di equità.

Con riferimento alla richiesta di trasmissione al Parlamento dei rendiconti dell'attività svolta dagli enti, la relazione governativa fa presente che gli enti beneficiari trasmettono (evidentemente, al MIUR) i bilanci consuntivi e una relazione dettagliata riguardante le attività svolte nel corso dell'anno. Evidenzia, altresì, che « tale documentazione consente una puntuale verifica della rispondenza alle finalità di legge da parte dei soggetti beneficiari del finanziamento erogato ».

Relativamente alle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e alla Federazione nazionale istituzioni pro-ciechi, la relazione evidenzia che le stesse forniscono un'attestazione riepilogativa dei costi sostenuti rientranti nelle tipologie di spese ammesse.

Pertanto, come per i passati esercizi finanziari, si propone un importo complessivo da ripartire sulla base di quanto previsto dal già citato decreto ministeriale n. 1 del 1997. In particolare, sottolinea che alla Federazione nazionale pro-ciechi verrà assegnato il 50 per cento della somma disponibile, considerata la complessità della struttura e l'elevato numero di alunni disabili iscritti, e che gli ulteriori beneficiari saranno gli enti che hanno presentato domanda, ossia la Congregazione delle suore salesiane dei Sacri Cuori – con riferimento all'Ente gestore dell'Istituto Filippo Smaldone di Bari, di Foggia, di Lecce, di Napoli, di Roma e di Salerno – e l'Istituto figlie della Provvidenza di Modena.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 luglio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Testo unificato C. 181 Gallinella e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la Commissione di merito ha trasmesso il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abbinate come risultante dall'esame degli emendamenti.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, premette che riferirà sulle disposizioni del testo che sono di competenza della Commissione cultura. Ricorda che attualmente la materia è disciplinata dalla legge 3 aprile 2001, n. 120 (« Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero »), che la proposta in esame modifica. Evidenzia che il nuovo testo, all'articolo 1, comma 1, dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi, entro il 31 dicembre 2025, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato. Il comma 2 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia definito un programma pluriennale di attuazione che individui le amministrazioni destinatarie dell'obbligo secondo un ordine di priorità. È comunque stabilita come prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Il comma

5 stabilisce che, per le procedure di acquisto dei DAE esterni, le amministrazioni e gli enti obbligati all'installazione devono avvalersi degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali. Sono stanziati, per contributi dello Stato, risorse fino a 4 milioni euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Con il decreto già citato sono stabilite le modalità di accesso al contributo di cui al presente comma a favore delle amministrazioni che non riescano a provvedere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, all'adempimento dell'obbligo.

L'articolo 4 impone alle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, da rendere disponibili anche durante le competizioni, gli allenamenti e le altre attività correlate, compresi trasferimenti e ritiri. Inoltre, viene introdotto l'obbligo per le società sportive che utilizzano gli spazi di impianti pubblici di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.

Segnala, in particolare, l'articolo 5 del nuovo testo, il quale introduce alcune modifiche nel comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 riguardo alle iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. Ricorda che la legge citata prevede che «Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio». Sottolinea che il testo in esame prevede che le predette iniziative di formazione devono riguardare anche le tecniche di rianima-

zione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo ed inoltre che le stesse iniziative devono essere estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario. È previsto poi che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, provveda ad organizzare periodicamente le iniziative di formazione in questione, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato. Si stabilisce, inoltre, che ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, possa attivare il 29 settembre, in concomitanza con la «Giornata mondiale del cuore», iniziative specifiche di informazione sull'arresto cardiaco e sulle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9, infine, prevede che, allo scopo di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuova ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Valentina APREA (FI), preannunciando il voto favorevole di Forza Italia, chiede al relatore che nel parere si proponga la reintroduzione della disposizione già contenuta nel testo della proposta di legge n. 181, relativa alla condivisione dei defibrillatori con gli istituti scolastici nel caso in cui gli impianti sportivi coincidano con quello delle scuole.

Vittoria CASA (M5S) esprime apprezzamento per la proposta di parere, ed in

particolare per l'osservazione di cui alla lettera *b*), ritenendo senz'altro necessario che tutte le iniziative di formazione che si prevedono nelle scuole siano adeguatamente finanziate.

Anna ASCANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, dichiara di condividere il contenuto delle osservazioni – che, a suo avviso, sarebbe peraltro meglio trasformare in condizioni – e, più in generale, quello del provvedimento, che è frutto di un lavoro condiviso portato avanti nella XII Commissione con il sostegno attivo della sua parte politica.

Paolo LATTANZIO (M5S), *relatore*, rispondendo alla deputata Aprea, conferma la proposta di parere già presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.

C. 1770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2019.

Nicola ACUNZO (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

Luigi CASCIELLO (FI), premesso di condividere l'osservazione formulata nella proposta di parere, preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

C. 1603-ter Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì prossimo, 22 luglio, e che la Commissione giustizia dovrebbe pertanto concluderne l'esame, con il mandato al relatore, entro la settimana. Avverte quindi che la Commissione giustizia non ha tuttavia ancora completato l'esame degli emendamenti e che conseguentemente la Commissione cultura ha due possibilità: può attendere la trasmissione del testo emendato, rinviando l'esame ad altra seduta, oppure pronunciarsi direttamente sul testo iniziale del provvedimento, che, a quanto è prevedibile, non sarà modificato in aspetti di sua competenza. Dopo aver dato la parola ai rappresentanti dei gruppi su questo punto, prende atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione si pronunci nella seduta in corso sul testo iniziale del provvedimento.

Germano RACCHELLA (Lega), *relatore*, riferendo sul testo iniziale del disegno di legge C. 1603-ter, ricorda che questo risulta dallo stralcio – disposto dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento – del disegno di legge C. 1603, che il Governo aveva presentato come collegato alla legge di bilancio 2019. Per effetto dello stralcio, dal disegno di legge iniziale n. 1603 sono nati due distinti progetti di legge: 1603-bis e 1603-ter. In particolare, gli articoli 1-5 e 12-14 di quel testo iniziale (atto Camera n. 1603) sono confluiti nel disegno di legge

C. 1603-*bis*, ossia nel provvedimento concernente l'ordinamento sportivo che è stato esaminato dalla nostra Commissione e approvato dall'Assemblea il 27 giugno scorso. Gli articoli 6-11, invece, sono confluiti nel disegno di legge in esame.

In seguito la gran parte di quest'ultimo provvedimento (e precisamente i primi cinque articoli) è stata, a sua volta, riportata dal Governo nel testo del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, che è all'esame in sede referente delle Commissioni riunite I e II e sul quale la VII Commissione ha già espresso parere favorevole. Fa presente che, peraltro, i suddetti cinque articoli dovrebbero, a quanto si sa, essere soppressi dalla Commissione giustizia, proprio perché nel frattempo entrati nel decreto-legge n. 53.

Chiarisce che del provvedimento in esame oggi (C. 1603-*ter*) è rimasto nella sostanza da esaminare, almeno per la VII Commissione, soltanto l'articolo 11, che affida al Governo una delega per l'adozione di un testo unico di riordino della disciplina sulla prevenzione e il contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, dettando alcuni principi e criteri direttivi.

I primi criteri di delega (dettati dal comma 2) prevedono – con la ricognizione, il coordinamento, e l'armonizzazione della normativa in materia, anche penale e processuale, non disciplinata dai codici – le necessarie modifiche alla disciplina vigente per migliorarne la coerenza e sistematicità, adeguarne e semplificarne il linguaggio normativo (lettera *a*) nonché per adeguarne il contenuto alle novità introdotte dal provvedimento in esame (lettera *b*).

Uno specifico criterio di delega (comma 2, lett. *c*) riguarda l'obbligo di espressa indicazione delle norme oggetto di abrogazione, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle preleggi. Ulteriori principi e criteri per l'attuazione della delega attengono agli obblighi in capo alle società sportive (comma 3). Il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni

di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.

Ulteriori principi e criteri per l'attuazione della delega attengono agli obblighi in capo alle società sportive (comma 3). Il testo unico deve infatti prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, i relativi compiti, nonché gli obblighi di collaborazione con le Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia.

Con un ultimo criterio il Governo è vincolato a prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione finalizzati a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Andrea ROSSI (PD) rileva che sono all'esame delle Commissioni, nello stesso tempo, più provvedimenti concernenti la sicurezza pubblica in occasione degli eventi sportivi, e precisamente il decreto-legge «sicurezza», attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II, e il disegno di legge in esame, che contiene apparentemente le stesse disposizioni del decreto-legge, senza contare lo schema di decreto ministeriale relativo all'organizzazione e al servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Considerato che la VII Commissione si è già espressa sul decreto-legge «sicurezza», non capisce perché oggi debba tornare ad esprimersi anche sul disegno di legge in titolo.

Luigi GALLO, *presidente*, chiarisce che, come accennato dal relatore, solo parte delle disposizioni del disegno di legge 1603-*ter* sono confluite nel decreto-legge «sicurezza», e più precisamente tutte ad eccezione dell'articolo 11, e che il disegno di legge in esame resta quindi vivo per questo articolo 11, che, contenendo una

delega al Governo, non è stato replicato nel decreto-legge. Mentre la VII Commissione si è nella sostanza già espressa sulle disposizioni trasposte nel decreto-legge, non ha ancora esaminato l'articolo 11, ed è su questo articolo, quindi, che si concentra in concreto l'esame di oggi. Qualora la Commissione avesse deciso di attendere la trasmissione del testo emendato, questo punto sarebbe stato più evidente, in quanto ci si attende che la Commissione giustizia sopprima tutti gli articoli, tranne l'articolo 11.

Andrea ROSSI (PD) osserva che, pur essendo forse chiaro dal punto di vista procedurale, quanto sta accadendo non è chiaro dal punto di vista politico: non si comprende infatti il modo di procedere del Governo, che, dopo aver depositato alla Camera un disegno di legge, non aspetta che esso sia esaminato secondo le ordinarie procedure, ma ne replica il contenuto, fin dove può, in un decreto-legge, sostanzialmente scavalcando il Parlamento. Sottolinea inoltre che sarebbe opportuno che tutte le norme riguardanti una stessa materia fossero affrontate in uno stesso e unico atto normativo, in modo che ci sia organicità nell'intervento, anziché essere sparpagliate in una pluralità di provvedimenti.

Anna ASCANI (PD), concordando con il deputato Rossi, sottolinea che la Commissione sta per esprimersi su un testo il cui *iter* non si è ancora concluso nella Commissione di merito. In ragione di questa mancanza di chiarezza sotto il profilo di metodo e dell'incertezza riguardo al contenuto del testo che andrà in Aula, preannuncia che il gruppo del Partito democratico si asterrà dalla votazione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 17 luglio 2019. – Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per il trimestre luglio-settembre 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, dopo aver ricordato che il programma dei lavori dell'Assemblea per il prossimo trimestre prevede la discussione di quattro provvedimenti della VII Commissione, comunica di aver predisposto, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, alla luce di quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il seguente programma dei lavori della Commissione:

LUGLIO 2019

Seguito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 783 Torto (Norme in materia di reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato e sulla programmazione del fabbisogno organico delle università nonché modifiche alla disciplina relativa all'assunzione del personale) e C. 1608 Melicchio (Disposizioni in materia di armonizzazione dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca).

Seguito della discussione delle risoluzioni n. 7-00050 Toccafondi e n. 7-00193 Aprea (Per il potenziamento dell'azione di valutazione del sistema INVALSI).

Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 334 e abbinare (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Seguito della discussione delle risoluzioni n. 7-00135 Lattanzio, n. 7-00140 Sasso, n. 7-00176 Rossi e n. 7-00191 Marin (Per la promozione di misure in favore di Taranto, anche in connessione con la candidatura della città a sede dei Giochi del Mediterraneo 2025) (*assegnate alle Commissioni VII e X*).

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1056 Fiano (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione intenzionale e massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica) (*assegnata alle Commissioni riunite VII e IX*) (*previa verifica della compatibilità con la programmazione della IX Commissione*).

SETTEMBRE 2019

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 877 Azzolina (Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado).

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 1211 Tuzi (Modifiche alla disciplina in materia di diritto allo studio universitario e di tasse e contributi universitari).

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1114 Villani (Introduzione del titolo XII-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza degli immobili utilizzati dalle istituzioni scolastiche) (*assegnata alle Commissioni riunite VII e XI*) (*previa verifica della compatibilità con la programmazione della XI Commissione*).

Inizio dell'esame della proposta di legge C. 1649 Sasso (Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università e a diversi istituti di istruzione superiore, a diverse facoltà o scuole della stessa università o dello stesso istituto e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola).

Discussione della risoluzione Nitti n. 7-00192, per il potenziamento delle biblio-

teche dei conservatori e degli archivi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Chiarisce quindi che il programma stabilisce l'ordine di priorità e la cronologia dell'inizio o della prosecuzione dell'esame dei provvedimenti in esso indicati, fermo restando che, ove necessario, la trattazione degli argomenti proseguirà nel mese o nei mesi successivi a quello di inizio della discussione. Alle proposte di legge indicate nel programma saranno o potranno essere abbinare, secondo le normali procedure, quelle vertenti sull'identica o su analoga materia. Comunica altresì che saranno in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, al di fuori del programma, i seguenti atti: disegni di legge di conversione di decreti-legge; progetti di legge iscritti nel calendario o nel programma dei lavori dell'Assemblea; progetti di legge assegnati alla Commissione in sede consultiva, quando l'esame ne sia sollecitato dalle Commissioni di merito; atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere il parere entro un termine prestabilito per legge o per regolamento; atti e progetti di atti normativi dell'Unione europea il cui tempestivo esame sia richiesto dalla programmazione dei relativi lavori nelle sedi europee; interrogazioni ordinarie e interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (Testo unificato C. 181 Gallinella e abb.)**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 181 Gallinella, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che la proposta di legge condivisibilmente prevede che tutte le pubbliche amministrazioni di una certa dimensione si dotino di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato e individua come prioritaria l'installazione dei dispositivi nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;

osservato, in particolare, che l'articolo 5 del testo in esame, novellando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, prevede che le iniziative di formazione ivi previste a favore degli studenti delle scuole per promuovere la loro conoscenza delle tecniche di primo soccorso siano estese, da una parte, al personale docente e al personale ATA e che, dall'altra parte, tali iniziative abbiano ad oggetto anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) specificare, all'articolo 5, che – nell'organizzazione delle iniziative di formazione ivi previste in materia di tecniche di primo soccorso, di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, di uso del defibrillatore esterno e di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo – devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, quando destinatari delle medesime iniziative di formazione, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età;

b) chiarire espressamente che le risorse individuate a copertura degli oneri finanziari del provvedimento in esame devono essere impiegate anche per il finanziamento delle iniziative di formazione nelle scuole di cui al medesimo articolo 5, conseguentemente modificando il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 là dove prevede che le iniziative di formazione devono essere svolte « nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (C. 1770 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge C. 1770 Governo, in materia di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015;

rilevato che l'articolo 7 dell'Accordo reca disposizioni in materia di partecipazioni alle coproduzioni cinematografiche italo-bulgare, prevedendo in particolare che gli autori, gli sceneggiatori, i registi e il personale tecnico-artistico qualificato delle coproduzioni, nonché le maestranze che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o bulgari oppure cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti della Repubblica Italiana o della Repubblica di Bulgaria; che il personale tecnico e artistico straniero che risiede o lavora abitualmente in Italia o in Bulgaria può solo in circostanze eccezionali prendere parte alla coproduzione come appartenente al Paese di residenza; e che «solo in casi eccezionali e previa intesa tra le Autorità competenti delle Parti, per particolari esi-

genze della coproduzione cinematografica, può essere ammessa la partecipazione di personale tecnico e artistico non avente la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori o di uno Stato membro dell'Unione europea »;

ritenuto che la limitazione, salvi i casi eccezionali, ai soli cittadini dell'Unione europea della partecipazione alla produzione incida sulla libertà dei registi, ai quali soltanto può spettare la selezione del personale, nell'interesse primario della miglior riuscita qualitativa e artistica dell'opera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di avviare un nuovo negoziato con la Bulgaria volto a superare l'attuale previsione in base alla quale la partecipazione alla produzione di personale non cittadino di Stati membri dell'Unione europea può rappresentare soltanto un caso eccezionale.